



A: Ambiti territoriali sociali (ATS)

**OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 5 “inclusione e coesione”
Componente 2 Investimento 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità”
Chiarimenti relativi alla locazione di beni immobili nell’ambito dell’investimento 1.2 Percorsi di
autonomia per persone con disabilità e alla costituzione dell’equipe multidisciplinare**

Con riferimento alla linea di investimento sopra richiamata appare necessario ricordare che gli interventi hanno l’obiettivo generale di de-istituzionalizzare le persone disabili e di favorire condizione di vita autonoma. Poiché l’adeguamento delle strutture abitative è spesso condizione dalla quale dipende la concreta realizzazione di tali obiettivi sono state destinate risorse del PNRR che possono finanziare anche interventi infrastrutturali di adeguamento delle abitazioni destinate alle persone disabili.

Attraverso il processo avviato a partire dalla costituzione dell’equipe, multidisciplinare, la successiva valutazione delle esigenze della persona disabile e con la stipula del progetto individuale si perviene all’individuazione delle specifiche necessità di adeguamento delle abitazioni e all’individuazione degli strumenti ICT che consentano una vita più libera e autonoma.

In tal senso la costituzione dell’equipe multidisciplinare, formata in prevalenza dalla parte pubblica (Comune, Azienda Sanitaria ...ecc) ed eventualmente potenziata attraverso professionisti del terzo settore, rappresenta l’elemento centrale del complessivo processo di analisi del bisogno, della presa in carico, progettazione, monitoraggio e valutazione dell’intervento.

Relativamente agli interventi infrastrutturali l’Avviso 1/2022 declina l’azione “Abitazione” indicando che gli immobili dovranno essere prevalentemente immobili nella disponibilità pubblica o di proprietà privata con vincolo di destinazione ventennale. L’avviso precisa, inoltre che ulteriori risorse abitative sul mercato privato potranno essere reperite attraverso bandi pubblici”.

Il vincolo ventennale previsto risponde alla necessità di assicurare una stabile destinazione alle finalità suddette del bene sul quale attraverso risorse pubbliche PNRR le amministrazioni pubbliche apportano un significativo miglioramento.

La **locazione di immobili** da destinare dopo la valutazione dell’equipe multidisciplinare alla persona disabile si ritiene pertanto una soluzione ammissibile ma attivabile solo in via residuale e subordinatamente al ricorrere delle seguenti condizioni che consentono di ritenere rispettate le finalità sopra rappresentate:

1. L’ATS/Comune deve attestare di aver ricercato soluzioni ritenute più adeguate alle finalità dell’Avviso alternative alla locazione (immobili nella disponibilità pubblica o di proprietà privata con vincolo di destinazione ventennale) e di non averle individuate o averne perso la disponibilità in corso di gestione dell’iniziativa progettuale;
2. il soggetto contraente/locatario deve essere il soggetto attuatore (ATS, Comune);
3. il contratto di locazione deve avere una durata di almeno 4 anni+4 anni;
4. l’ente attuatore dovrà attestare che l’immobile risponde ai bisogni della persona con disabilità come declinati dall’equipe multidisciplinare nel progetto personalizzato e non richiede interventi di ristrutturazione;

L'attestazione di cui al punto 1 deve contenere un'analitica motivazione e spiegazione dell'indisponibilità di beni pubblici da destinare ai percorsi di autonomia delle persone con disabilità, delle azioni poste in essere per individuarli ed entrarne in possesso, delle procedure che si seguiranno per attivare i contratti di locazione.

Si precisa inoltre che il contratto di locazione sarà equiparabile in termini di classificazione nel piano finanziario agli interventi di natura infrastrutturale (azione B avviso 1/2022).

La comunicazione relativa alla decisione di ricorrere ad un contratto di locazione per individuare l'immobile da destinare alle persone disabili (tutte o solo una parte) previste dal progetto finanziato con le risorse PNRR dovrà essere inviata alla Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la programmazione sociale all'indirizzo mail DGInclusione@lavoro.gov.it e all'Unità di Missione PNRR-MLPS all'indirizzo mail unitadimissionePNRR@lavoro.gov.it.

In merito ai quesiti relativi alla definizione dei potenziali beneficiari dell'azione 1.2., si ricorda che l'art. 6, comma 6, dell'Avviso 1/2022, precisa che i progetti dovranno essere coerenti, ove possibile, con le misure già in essere afferenti al Fondo per il cosiddetto "Dopo di Noi" ex l. 112/2016 nonché al Fondo nazionale per la non autosufficienza in riferimento alla progettazione per la "Vita Indipendente" al fine di espandere su tutto il territorio nazionale il percorso già individuato con le sperimentazioni con essi avviate con particolare attenzione sia agli aspetti legati alla progettazione individualizzata, che agli aspetti legati alla residenzialità e a quelli legati all'autonomizzazione attraverso il lavoro.

Pertanto, nell'individuazione dei beneficiari, si dovrà tener conto dello stato complessivo della persona in relazione alla maggiori possibilità di successo dell'opportunità loro offerta, quindi, in linea generale potrà essere presa a riferimento la definizione di persona con disabilità indicata nella convenzione ONU secondo la quale *"Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri"*.

In linea con quanto già detto, oltre ai beneficiari indicati con disabilità grave di cui alla legge 104/92, art. 3, co. 3, potranno essere presi in considerazione anche coloro che abbiano avuto il riconoscimento del solo comma 1 dell'art. 3.

Proseguendo nel solco appena tracciato, si potrà procedere all'individuazione degli eventuali beneficiari in base alla valutazione multidimensionale effettuata dall'apposita Unità di valutazione, che considererà i casi nella specificità della loro condizione e in base alla reale possibilità di cogliere l'opportunità dell'offerta progettuale dell'avviso.

In quest'ottica potranno essere considerate le persone alle quali è riconosciuta una invalidità in base all'articolo 1, della legge 68/99.

Sulla possibilità o meno di considerare tra i fruitori della misura anche coloro che già beneficiano delle risorse “Dopo di noi”, si ricorda che precipuo obiettivo delle azioni legate al PNRR è quello di estendere sui territori azioni già sperimentate in modo da permettere a platee più vaste di persone con disabilità, l’occasione per l’inserimento e l’inclusione. Tuttavia, sempre a seguito di una valutazione da parte del UVM, tale ipotesi può rientrare nell’obiettivo di permettere un ulteriore passo verso una forma di indipendenza adeguata alle esigenze e alle potenzialità dei richiedenti che vedrebbero così crescere le proprie potenzialità e riconoscersi come cittadini a tutti gli effetti. Allo scopo, comunque, di evitare sovrapposizioni delle due misure in riferimento ad uno stesso beneficiario, tale da rappresentare un doppio finanziamento, si ritiene necessario provvedere ad una sospensione delle misure attivate con le risorse “Dopo di noi” nel momento dell’effettivo inserimento nel gruppo appartamento di cui alla misura 1.2, qualora questo costituisca il passaggio ad un ulteriore avanzamento nel percorso di autonomia. In altre parole, questo tipo di possibilità non potrebbe applicarsi a chi ai sensi del “Dopo di noi”, ha già fruito di tale possibilità.

Con riferimento, in ultimo, alla modalità di affidamento e gestione del complesso delle attività ammesse a finanziamento risulta evidente che tutte le procedure dovranno essere effettuate nel rispetto della vigente normativa in materia ed in particolare al Codice dei contratti (D. lgs 50/2016) ed alla specifica disciplina del Codice del Terzo settore (D.Lgs 117/17). Si ricorda altresì che con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022 dell’A.N.A.C. sono state approvate dal Consiglio dell’Autorità le Linee Guida n. 17 recanti «Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali» elaborate in applicazione dell’articolo 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici, con la finalità di promuovere l’efficienza e la qualità dell’attività delle stazioni appaltanti e che si concentrano sulle procedure di affidamento assoggettate alle disposizioni del codice dei contratti pubblici. Per quanto concerne gli istituti disciplinati dal Codice del terzo Settore, si rimanda alle indicazioni fornite con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31/3/2021 avente ad oggetto “Le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli articoli 55-57 del Codice del terzo Settore”.

Le modifiche/variazioni di progetto e piano finanziario, ai sensi dell’Avviso 1/2022 di progetto dovranno essere oggetto di formale richiesta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Art.16).con le modalità operative che verranno comunicate nelle prossime settimane. Pertanto sarà possibile inoltrare la specifica richiesta di modifica a partire dal mese di gennaio 2023, risultando centrale in questa fase concentrarsi sul raggiungimento del target di dicembre *“presentazione di almeno 1/2 progetti individualizzati”*.

Per tutte le altre richieste si rimanda alle faq già pubblicate e disponibili nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente dedicata all’Avviso 1/2022, evidenziando altresì che in questa fase delicata fase non si provvederà al riscontro di eventuali quesiti inviati attraverso il canale della pec istituzionale e della



mail. Saranno invece attivate task force dedicate ad ogni singola Regione che supporteranno in maniera diretta i singoli ATS per garantire il raggiungimento del target di prossima scadenza.

Il Direttore Generale
Unità di Missione PNRR-MLPS
Dott.ssa Marianna D'Angelo

Il Direttore Generale
Direzione Generale per la Lotta alla povertà
e per la programmazione sociale
Dott. Paolo Onelli

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e successive modifiche e integrazioni.